



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

L'Assessora alla Scuola, alle Attività Economiche, al Turismo e Stadtmarketing e alla Protezione Civile  
Die Stadträtin für Schule, Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing und Zivilschutz

Bolzano, il 06.03.2025

Alla Consigliera Comunale  
Barbara Pegoraro

Alla Segreteria  
del Consiglio Comunale

Al Sindaco  
Dr. Renzo Caramaschi

Loro Sedi

**Oggetto: Risposta all'interrogazione 04/2025 Mashreq alimentare – viale Druso**

In risposta all'interrogazione nr. 04/2025 si forniscono le seguenti informazioni:

1. non è possibile avere un elenco di esercizi commerciali interetnici cosiddetti HALAL poiché non è previsto un settore specifico in base al Codice del Commercio (L.P. n. 12/2019), bensì solo il settore merceologico "alimentare" e "non alimentare" come specificato dall'art. 7. Inoltre, non è codificato un codice ATECO (classificazione delle attività economiche che ogni soggetto giuridico con Partita IVA deve possedere identificando in modo chiaro e univoco l'attività svolta) che identifica gli esercizi commerciali HALAL.
2. Per avviare un'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico "alimentare" è necessario che l'impresa dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9 della L.P. n. 12/2019 "Codice del Commercio":
  - (1) L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
    - a) avere frequentato e concluso con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione italiana;
    - b) avere svolto nell'ultimo quinquennio per almeno due anni, anche non continuativi, attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare d'azienda o di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, oppure in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare; l'attività va comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.;
    - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
  - (2) Costituisce anche requisito professionale valido ai sensi del comma 1, l'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nel frattempo abrogata dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la decorrenza ivi indicata, sempre che essa sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – e a condizione che non ne sia stata disposta la cancellazione per perdita dei requisiti soggettivi. L'iscrizione al REC deve essere stata effettuata per le tabelle rientranti nel settore

*alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche. Costituisce inoltre requisito professionale valido il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo di un corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.*

**(3)** *Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal/dalla titolare o dal/dalla rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.*

**(4)** *Per i cittadini e le cittadine di Stati membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti professionali è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Per i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti professionali è effettuata nel rispetto della vigente normativa internazionale e nazionale.*

**(5)** *La Giunta provinciale stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei", oltre a quelli stabiliti in generale dal Codice del Commercio e a quelli di tipo igienico-sanitario (per questi ultimi la competenza spetta al Servizio igiene e sanità pubblica di Bolzano).*

3. Per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in generale è necessario inviare tramite sportello SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività art. 21/bis L.P. 17/1993) contestualmente alla SCIA sanitaria. Non è più necessario, pertanto, un rilascio di una autorizzazione e/o licenza.
4. L'impresa ALIMENTARI MASHRAQY DI con insegna MASHRAQY ALIMENTARI risulta aver presentato tramite sportello SUAP una SCIA di apertura esercizio di commercio al dettaglio - esercizio di vicinato in Viale Druso 30/B in data 31.03.2023.
5. Non risulta siano state intraprese nei confronti dell'impresa ALIMENTARI MASHRAQY DI MOHUMMAD ISHAQ azioni da parte della Questura o altri organi di sicurezza pubblica.
6. Per l'impresa ALIMENTARI MASHRAQY DI non risultano pervenuti verbali di accertamento da parte degli Organi di sicurezza pubblica.
7. Chiunque eserciti un commercio al dettaglio senza apposita SCIA è prevista la sanzione amministrativa di cui al capo XIII del Codice del Commercio (L.P. 12/2019) e nello specifico art. 61 comma 1: "Chiunque eserciti attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo o in mancanza della prescritta destinazione d'uso dei locali di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00; viene inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio o la cessazione dell'attività" e relativo regolamento di esecuzione D.P.P. n. 12/2022. L'accertamento delle violazioni di aspetto igienico-sanitario spetta al competente Servizio Igiene e Sanità pubblica del Comprensorio sanitario di Bolzano.
8. L'ufficio Attività economiche e concessioni effettua d'ufficio i controlli amministrativi a campione relativi ai requisiti morali/professionali/urbanistici e edilizi quando vengono inviate le SCIA. Di ogni pratica nuova (nuova SCIA) viene informata la Polizia Annonaria, organo di controllo sul territorio, che segnala eventuali irregolarità riscontrate ed emette le eventuali sanzioni amministrative previste dalla normativa. Qualora pervengano altre tipologie di segnalazioni da parte di cittadini o altri esercenti il commercio, viene richiesto alla Polizia Annonaria di verificare le segnalazioni pervenute. I controlli igienico sanitari sono di competenza del Servizio Igiene e Sanità pubblica del comprensorio sanitario di Bolzano e dal corpo dei Carabinieri NAS.
9. Da marzo 2013 (data di attivazione dello sportello SUAP) ogni pratica relativa ad attività commerciali va presentata in forma digitale e ogni informazione risulta riportata nella modulistica. In ogni caso qualora l'utente o l'impresa abbia necessità di ulteriori chiarimenti l'Ufficio attività economiche e concessioni provvede a fornirli.

L'Assessora alle Attività Economiche, al Turismo e allo Stadtmarketing e alla Protezione Civile  
Johanna Ramoser